

Disciplinare relativo ai controlli sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rese dai Dirigenti e dai Direttori regionali ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013

Premessa

La disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concerne le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati e finanziati dalle pubbliche amministrazioni.

Il complesso intervento normativo si inquadra nell'ambito delle misure volte a garantire l'imparzialità dei funzionari pubblici, al riparo da condizionamenti impropri che possano provenire dalla sfera politica e dal settore privato.

Il legislatore ha inoltre stabilito i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali e assimilati introducendo all'art. 3 del d.lgs. 39/2013 il divieto ad assumere incarichi in caso di sentenza di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione.

La violazione della disciplina di cui al citato decreto comporta la nullità degli atti di conferimento di incarichi e la risoluzione del relativo contratto (art. 17 del d.lgs. 39/2013).

Ulteriori sanzioni sono previste a carico dei componenti degli organi responsabili della violazione, per i quali è stabilito il divieto per tre mesi di conferire incarichi (art. 18 del d.lgs. 39/2013).

L'art. 20 del d.lgs. 39/2013 pone in capo all'interessato l'obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dallo stesso decreto: tale dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico (art. 20, co. 4).

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee guida del 2016 (Delibera n. 833 del 2016), ha evidenziato che *«tale dichiarazione non vale ad esonerare chi ha conferito l'incarico dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui al citato art. 97 Cost., i requisiti necessari alla nomina, ovvero, per quanto qui rileva, l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare. In altre parole, l'amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta all'art.20, in quanto non è escluso che questa sia mendace, e ciò anche a prescindere*

dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità» (principio richiamato anche nel PNA 2019).

Considerato che la dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell'incarico, l'Autorità nelle stesse Linee guida sopra richiamate ha ritenuto *«altamente auspicabile che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della verifica, da parte dell'organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti».*

Nel PNA 2019, tenuto conto dell'importanza di presidiare l'attività di conferimento degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, si ribadisce l'importanza di individuare, all'interno del PTPCT, una specifica procedura di conferimento degli incarichi, tale da garantire:

- a) la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico;
- b) la successiva verifica entro un congruo arco temporale, da predefinire;
- c) il conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);
- d) la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.

Nelle linee guida di cui alla Delibera n. 833 del 2016 si sottolinea che il legislatore ha attribuito al RPCT, che venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. 39/2013, il potere di avvio del procedimento di accertamento e di verifica della situazione di inconferibilità, di dichiarazione della nullità dell'incarico e il potere di applicare la sanzione inibitoria nei confronti dell'organo che ha conferito l'incarico.

Nel PNA 2019 si raccomanda quindi alle amministrazioni di prevedere già nel PTPCT adeguate modalità di acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013 e di effettuare il monitoraggio delle singole posizioni soggettive, rivolgendo particolare attenzione alle situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Alla luce di quanto sopra esposto e, in considerazione del fatto che nelle nuove declaratorie del Settore Trasparenza e Anticorruzione è stata esplicitata l'attività di verifica e controllo sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità, per il conferimento degli incarichi dirigenziali in raccordo con il Settore competente, si ritiene di procedere all'adozione di un apposito disciplinare al fine di regolare l'attività di controllo.

Il presente disciplinare costituirà parte integrante e sostanziale del PTPCT 2021-2023.

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente documento disciplina le modalità di effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*) rese dai Dirigenti e Direttori regionali ai fini dell'attribuzione dell'incarico.

Le cause di incompatibilità, ossia le situazioni che determinano l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico preesistente e l'assunzione e lo svolgimento di altri incarichi, sono individuate negli articoli 9, 11 e 12 del d.lgs. 39/2013.

Gli incarichi oggetto del presente disciplinare, in base alle definizioni di cui al d.lgs. 39/2013, sono i seguenti:

a. “incarichi amministrativi di vertice”, come descritti all'art. 1 comma 2, lett. i), del citato decreto;

b. “incarichi dirigenziali” come descritti all'art. 1, comma 2, lett. j), del citato decreto (“gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione”);

c. alla categoria “incarichi dirigenziali esterni” come descritti all'art. 1, comma 2, lett. k), del citato decreto (“gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni”).

Articolo 2

Modalità di raccolta e conservazione delle dichiarazioni

Le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sono prodotte, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), dall'interessato all'amministrazione al momento di presentazione dell'istanza per il conferimento dell'incarico dirigenziale.

La dichiarazione viene presentata unitamente ad un elenco contenente tutti gli incarichi e le cariche che il soggetto ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni, nonché le eventuali condanne penali

subite, oltre ad informare l'ente di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale.

Le dichiarazioni sono protocollate e conservate, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, unitamente agli altri atti istruttori del procedimento finalizzato al conferimento dell'incarico.

Il soggetto interessato, al fine del conferimento dell'incarico dirigenziale, rende inoltre una dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico per il quale fa istanza.

Il responsabile del procedimento verifica, alla luce della documentazione prodotta, la sussistenza di eventuali cause di inconferibilità e di incompatibilità nonché, l'assenza di ulteriori situazioni di conflitto di interesse.

Nell'atto di conferimento dell'incarico viene evidenziato che le dichiarazioni rese sono state regolarmente acquisite dando atto che, sulla base delle medesime, non sussistono preclusioni all'attribuzione dell'incarico stesso.

In attuazione dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2013, la dichiarazione resa dall'incaricato/a sull'assenza di cause di inconferibilità è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Piemonte.

Articolo 3 **Modalità di effettuazione dei controlli**

Il Settore Trasparenza e Anticorruzione procede, con cadenza semestrale, al controllo delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rese dagli interessati all'atto del conferimento dell'incarico.

Il Settore "Organizzazione e Pianificazione delle risorse umane", nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, trasmette, per il controllo di cui al comma 1, tutte le dichiarazioni acquisite relative al semestre precedente di riferimento.

Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese viene effettuato sulla base della documentazione agli atti dell'amministrazione regionale e, nell'ipotesi in cui si rendesse necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, viene richiesta la documentazione integrativa agli enti pubblici e/o privati che detengono le informazioni necessarie all'espletamento del controllo; potrà, inoltre, essere instaurato contraddittorio con il soggetto interessato al fine di acquisire ulteriori informazioni.

Il controllo delle dichiarazioni rese si estende al casellario giudiziale

In occasione del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, viene effettuata la verifica sul corretto adempimento delle norme di cui al d.lgs. n.33/2013 in materia di trasparenza.

Al termine dell'attività di controllo viene redatto apposito verbale contenente l'esito dei controlli effettuati; il verbale viene trasmesso al Comitato di Coordinamento dei controlli interni ed al Responsabile del procedimento di attribuzione degli incarichi dirigenziali.

Articolo 4

Controllo sulle dichiarazioni annuali di assenza di cause di incompatibilità

In raccordo con il Settore “Stato giuridico, ordinamento e formazione del personale”, il Settore Trasparenza e Anticorruzione verifica che le dichiarazioni annuali sull’assenza di cause di incompatibilità vengano correttamente richieste e pubblicate nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Settore Trasparenza e Anticorruzione procede alla verifica della veridicità di tali dichiarazioni, nell’ipotesi in cui acquisisca informazioni o segnalazioni che mettano in dubbio quanto dichiarato da uno o più titolari di incarico direttivo o dirigenziale.

Articolo 5

Ulteriori controlli

Il Responsabile del Settore Trasparenza e Anticorruzione avvia ulteriori controlli, oltre a quelli previsti dalle precedenti disposizioni, ogni qualvolta abbia un fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

In tal senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali.

La fondatezza del dubbio può, pertanto, derivare da:

- a) evidente incoerenza dell’informazione autodichiarata con altri dati già forniti, anche nell’ambito del medesimo procedimento;
- b) manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- c) imprecisioni od omissioni tali da far supporre una precisa volontà del dichiarante di fornire solo dati inesatti o parziali;
- d) riscontro, anche casuale, di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso degli uffici regionali.

Articolo 6

Conseguenze derivanti dagli esiti dei controlli

Nell’ipotesi in cui, dai controlli effettuati, si riscontri la falsità di una o più dichiarazioni rese, il soggetto che ha rilasciato tale dichiarazione è responsabile ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20, comma 5, del d.lgs. 39/2013.

Il Responsabile del Settore Trasparenza e Anticorruzione segnala tempestivamente la falsità riscontrata all’interessato e all’ufficio per i procedimenti disciplinari.

L’interessato ha facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del Responsabile del Settore Trasparenza e Anticorruzione il quale, valutate le eventuali osservazioni pervenute, comunica l’esito dei controlli all’interessato.

Nel caso siano accertate false dichiarazioni il Responsabile del Settore Trasparenza e Anticorruzione le segnala all'autorità giudiziaria e alla Giunta Regionale che ha effettuato la nomina per i provvedimenti di competenza, oltre che all'ufficio procedimenti disciplinari.

Articolo 7

Ulteriori disposizioni

Nel caso in cui il controllo ai sensi del presente disciplinare ricada sulle dichiarazioni rese dal Responsabile del Settore Trasparenza e Anticorruzione, tale controllo verrà effettuato, per le verifiche sulla dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità, dal Responsabile del Settore "Organizzazione e Pianificazione delle risorse umane" e per le verifiche sulla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, dal Responsabile del Settore "Stato giuridico, ordinamento e formazione del personale".

Articolo 8

Tutela della riservatezza dei dati

Tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e nella eventuale documentazione a corredo delle stesse verranno trattati nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.